

COMUNE DI RAGOGNA

PROVINCIA DI UDINE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI IN ESECUZIONE DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/2016 E DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1988

CONTRIBUTO ANNO 2023 - RIFERITO AI CANONI 2022

Il presente bando definisce criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione.

Sono ammessi agli incentivi i canoni di locazione DOVUTI E PAGATI nell'anno 2022 dai conduttori a proprietari di immobili destinati a prima casa, di proprietà sia pubblica che privata.

Il contratto di locazione relativo all'anno 2022, per il quale viene richiesto il contributo, deve riferirsi ad un'unità immobiliare posta sul territorio regionale ed adibita dal richiedente a propria abitazione principale e deve essere regolarmente registrato.

Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo alla data di presentazione dell'istanza ovvero deve esserlo stato nell'anno per cui si richiede il contributo.

Possono partecipare al presente bando i titolari di un contratto di locazione che al momento di presentazione della domanda siano in possesso dei sotto elencati requisiti:

Requisiti soggettivi :

(da possedere alla data di presentazione della domanda)

- essere maggiorenni;
- essere residenti nel Comune di Ragogna;
- essere :
 - cittadino italiano
 - cittadino, o familiare di cittadino, di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30
 - cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3,
 - cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (articolo 41 del D.Lgs. 15 luglio 1998, n. 286);
- essere residenti da almeno **24 mesi** nel territorio regionale (per i corregionali all'estero e rimpatriati, i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale);
- essere conduttore, alla data di presentazione dell'istanza, ovvero esserlo stato nell'anno per cui si richiede il contributo, in base ad un contratto regolarmente registrato, di un alloggio privato o pubblico **adibito a prima casa**, posto sul territorio regionale con le seguenti caratteristiche:
 - non deve essere "di lusso" (alloggio con caratteristiche di cui al D.M. 1072/1969);
 - non deve essere di edilizia sovvenzionata di cui all'art. 16 della L.R. 1/2016;
 - deve avere destinazione d'uso residenziale;

- non deve essere incluso nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) qualora non locato sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'art. 2 della L.431/98.
- non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero con esclusione:
 - degli alloggi dichiarati inagibili o sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
 - delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;

Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare

- non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del codice penale;
- essere titolari o contitolari del contratto di locazione ad uso abitativo che deve avere le seguenti caratteristiche:
 - contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'art. 2 c. 1 L. 431/1998 (4+4);
 - contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'art. 2 c. 3 e 5 L. 431/1998 (3+ 2);
 - contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'art. 5 comma 1 L. 431/1998, che devono contenere specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale;
 - non deve essere stipulato tra società, persone giuridiche, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

Il contratto deve essere regolarmente registrato, non deve riferirsi a sole quote di un alloggio non deve avere finalità turistica.

- avere direttamente sostenuto a proprio carico nell'anno per il quale viene richiesto il contributo, la spesa relativa al canone di locazione;
- non aver usufruito delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale (art. 16 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare;

Il contributo di cui al presente bando è cumulabile con altri vantaggi economici aventi la stessa finalità, anche erogati da altri enti pubblici, per l'anno a cui si riferiscono i canoni, entro i limiti della spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del conduttore
Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare

L'inosservanza di quanto sopra disposto comporta la revoca del contributo e la restituzione degli imposti eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi di legge ai sensi dell'art. 49 della L.R. 7/2000.

Requisiti reddituali

(da possedere alla data di presentazione della domanda)

I contributi possono essere richiesti dai locatari per i quali, con riferimento ai loro nuclei familiari e ai requisiti economici di seguito indicati, sussistono le seguenti condizioni:

a) possesso di un indicatore I.S.E.E. non superiore a due pensioni minime INPS, **€ 14.657,24, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) risulti non inferiore al 14%** (Fascia A)

b) possesso di un indicatore I.S.E.E. non superiore al valore fissato per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 16 della L.R. 1/2016, **€ 20.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) risulti non inferiore al 24%** (Fascia B)

FASCIA	INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE - ISEE	INCIDENZA DEL CANONE ANNUO SUL VALORE ISEE
A	Fino a € 14.657,24	Non inferiore al 14%
B	Fino a € 20.000,00	Non inferiore al 24%

- per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori I.S.E.E. di cui al punto precedente saranno innalzati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente, a **€ 17588,69** e **€ 24.000,00**.
- l'indicatore della situazione economica I.S.E. del nucleo familiare non deve superare l'importo di **€ 30.000,00**;

Maggiorazioni

Il contributo è incrementato fino ad un massimo del 25% per richiedenti i cui nuclei familiari sono caratterizzati, alla data di presentazione della domanda, da almeno una delle seguenti situazioni di debolezza economica:

- a) Anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni - **incremento pari al 2,5%**
- b) Giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età - **incremento pari al 2,5%**;
- c) Persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori- **incremento pari al 3,5%**;
- d) Disabili: i soggetti di cui all'art.3 della L.n.104/92 - **incremento pari al 3,5%**;
- e) Persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite a un solo componente il nucleo familiare - **incremento pari al 3,5%**;
- f) Persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre - **incremento pari al 3,5%**;
- g) Persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile - **incremento pari al 3,5%**;
- h) Persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile - **incremento pari al 2,5%**.

Le maggiorazioni sono cumulabili.

Determinazione del contributo

Il contributo è riconosciuto sul valore ISEE in percentuale pari al valore ottenuto decurtando dall'incidenza posseduta di cui alla lettera a) o rispettivamente di cui alla lettera b) (vedi paragrafo "requisiti reddituali") i relativi valori soglia.

Il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia.

Nel caso in cui il canone di locazione corrisposto nell'anno è di importo superiore alla condizione economica indicata alle lettere a) e b) del paragrafo "requisiti reddituali" ovvero l'indicatore ISEE è pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo.

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica il contributo da assegnare sarà incrementato della percentuale indicata nel paragrafo "Maggiorazioni".

Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento, non potrà in alcun caso superare l'importo di € **3.110,00** per i richiedenti di cui alla fascia a) e l'importo di € **2.330,00** per i richiedenti di cui alla fascia b) e **comunque non potrà essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2022 o inferiore a € 30,00.**

Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

Il valore del canone d'affitto è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, riferito all'anno 2022.

L'erogazione dei contributi citati è subordinata all'assegnazione da parte della Regione delle risorse finanziarie. Qualora tali risorse non fossero sufficienti rispetto alle richieste, i contributi assegnati a tutti gli aventi diritto saranno ridotti in proporzione, riservando una quota degli stanziamenti complessivi pari al 5% da destinare esclusivamente ai richiedenti di età inferiore a 36 anni;

Ai fini del presente bando per nucleo familiare si intende quello definito dall'art. 3 del Decreto del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 ed è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione del DSU, fatto salvo quanto stabilito dal citato articolo.

La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. allegata dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.

Presentazione della domanda

In caso di contratto di locazione intestato a soggetti diversi, la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità.

La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.

La domanda di contributo si riferisce ai canoni di locazione **dovuti e pagati nell'anno 2022**, anche in riferimento a contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

La domanda di contributo dovrà pervenire al Comune di Ragogna, inderogabilmente entro il

10 maggio 2023

utilizzando i moduli reperibili presso la sede comunale o sul sito internet del Comune (www.comune.ragogna.ud.it)

La domanda **in regola con l'imposta di BOLLO** va presentata come segue:

-tramite invio all'indirizzo di posta certificata del Comune di Ragogna comune.ragogna@certgov.fvg.it . Il richiedente, intestatario di una casella di posta elettronica certificata, potrà trasmettere l'istanza debitamente compilata, con i relativi allegati, sottoscritta con firma digitale. **Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria;**

Si precisa che nel caso in cui si scelga di presentare la propria istanza tramite PEC il termine ultimo di invio, a pena di esclusione è fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nel presente bando.

- tramite spedizione a mezzo raccomandata A.R. (fa fede la data del timbro postale di partenza purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel presente bando)

- tramite consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune entro il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno di scadenza del presente bando

Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità in corso di validità
- copia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo riportante gli estremi della registrazione;
- copia dell'imposta di registro prevista annualmente per il rinnovo del contratto (MOD. F23) a totale copertura dell'anno di riferimento, ed eventuale successiva documentazione riguardante l'aggiornamento del canone di locazione;
- copia dell'eventuale adesione del proprietario alla cedolare secca, se non già indicato nel contratto;
- copia di tutte le ricevute di pagamento degli affitti o attestazione rilasciata dall'Istituto bancario che provvede al pagamento riconducibili al richiedente ed indicanti causale e importo (si ricorda che la SPESA DEVE ESSERE DIRETTAMENTE SOSTENUTA DAL BENEFICIARIO E RIMASTA EFFETTIVAMENTE A SUO CARICO NELL'ANNO PER IL QUALE VIENE RICHIESTO IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE e pertanto nella documentazione deve essere indicato il nome di colui che ha sostenuto la spesa) ovvero DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO (come da facsimile);
- copia dell'attestazione ISEE in corso di validità
- (se ricorre il caso) certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità (persone rientranti in nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica)
- (se ricorre il caso) copia della sentenza definitiva di sfratto;
- (se ricorre il caso) copia del provvedimento di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile da cui si evinca la definizione del rilascio dell'abitazione principale;

Se stranieri di uno Stato non aderente all'Unione europea:

- fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità

Informazioni in merito al presente bando possono essere chieste all'Ufficio Segreteria del Comune (tel. 0432-957255 int.2).

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Alma Concil

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale

Il Comune di Ragogna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell'espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE 16/679, con la presente

informa

la propria utenza che al fine della concessione dei contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione, il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.

Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, sono trattati dal Comune di Ragogna sia con mezzi informatici che cartacei, ai soli fini dell'espletamento del procedimento oggetto della presente richiesta e degli eventuali procedimenti connessi. Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati contenuti nella presente istanza potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici, e ad altri aventi diritto, unicamente per i fini connessi al procedimento oggetto della presente richiesta. Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento dell'istruttoria preordinata alla concessione dei contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione. La mancata indicazione dei dati può comportare la non ammissione al beneficio richiesto

Allo stesso modo il Comune di Ragogna

informa

l'utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).

L'utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l'impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ragogna in persona del suo rappresentante legale.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è GA Service., avente sede in Via Prosecco 50, Trieste, tel. 0432/951473 cell. 329/1215005, e-mail ambottag@gmail.com, PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it